

con la quale la Commissione provinciale ha disposto un semplice completamento dell'istruttoria, ed, ai termini delle norme del vigente c. di p. c., per il principio dell'impugnabilità differita, le decisioni di carattere parziale che non definiscano la controversia in tutti i loro aspetti, sono impugnabili soltanto unitamente alla decisione finale.

D'altra parte la Commissione provinciale non ha disconosciuto il principio incontrovertibile e, cioè, che, nella specie, può procedersi all'accertamento del reddito di cat. B in via induttiva. La Commissione provinciale si è semplicemente limitata, in applicazione della norma stabilita dal primo comma del-

---

così come esso è inteso negli altri processi la cui giurisdizionalità si è da tempo affermata (v. mia op. cit., 83; *contra* ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, 440 seg.), e quindi concorrono a generare e ad affermare il diffuso scetticismo sulla natura giurisdizionale delle commissioni (v. per tutti le acute pagine del GIANNINI, *Istit. diritto tributario*<sup>3</sup>, 199). Ma, purtroppo, la legge positiva in materia è quella che è e, a mio parere, è errato l'angolo prospettico, dal quale taluni studiosi prendono in esame il processo tributario, cercando in esso una logica che esso non possiede. E' già ammirevole come la stessa elaborazione giurisprudenziale tenda ad affermare a poco a poco il carattere giurisdizionale delle commissioni, risolvendo i casi particolari, ove più gravi sono le lacune della legge e più profonde le perplessità dell'interprete, in senso di dare il sopravvento alle esigenze elementari della giurisdizione e, in particolare, di riconoscere il più possibile l'esigenza del principio del contraddittorio. Ma l'attuazione di quest'ultimo, giova ripeterlo, è ancora tutt'altro che perfetta, onde tutta la fase dell'istruzione non può menomamente essere avvicinata all'istruzione del processo civile, ove gli aumentati poteri istruttori del giudice non scalfiscono neppure lontanamente la piena attuazione del principio del contraddittorio (v. ancora le mie osservazioni in *Riv. dir. fin.* cit., 87).

Il dramma, se così si può dire, del processo tributario sta proprio in questo suo modellarsi in processo giurisdizionale, svincolandosi dalla sua origine prettamente amministrativa. Sotto questo aspetto anche la pronuncia che si annota ha un suo valore ed un suo significato, giacchè anch'essa ribadisce che pure il processo tributario trova i suoi sommi principi nel processo civile ordinario, e cioè in un processo indubbiamente e decisamente giurisdizionale. Solo che, nella specie, l'estensione dei principi validi per il processo civile trova un limite, per me invalicabile, nella diversa struttura dei due processi, onde la conclusione, raggiunta su questo punto dalla Commissione Centrale, non mi sembra possa essere condivisa. Da tutto ciò consegue che, qualunque potrà essere la riforma del vigente codice di procedura civile, sul punto della immediata, o differita, impugnabilità delle sentenze che non definiscono il giudizio, le relative disposizioni troveranno, a mio avviso, un limite, per la loro estensione al processo avanti le commissioni, costituito dalla particolare struttura di quest'ultimo. Così pure se diverrà definitiva l'adozione dell'ordinanza istruttoria, impugnabile davanti al collegio